Pubblicato il 11/02/2020

N. 01822/2020 REG.PROV.COLL.
N. 15551/2019 REG.RIC.

Firmato digitalmente

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 15551 del 2019, proposto da

Barbara Conti, rappresentata e difesa dall'avvocato Laura Terracciano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Taranto n. 21;

contro

Ministero dell'Interno, Interno - Dipartimento Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e Difesa Civile, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

per l'annullamento,

previa concessione di misure cautelari,

- del Decreto prot. n. 17017 del 16/10/2019, e Protocollo registro decreti n. 517 del 14.10.2019 notificato il 23 ottobre 2019, con il quale la ricorrente è stata esclusa dalla "procedura selettiva riservata al personale volontario (stabilizzazione)" del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco -Accertamento dei requisiti di idoneità psico-

fisica ed attitudinale;

- degli atti presupposti, conseguenti e comunque connessi, ed in particolare:

a) Scheda medica del 13 settembre 2019 della Commissione medica per l'accertamento dell'idoneità pisco-fisica al servizio nel corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, secondo la quale la ricorrente sarebbe inidonea a causa di "PSORIASI E DEFICIT DELL'ACUTEZZA VISIVA NATURALE DA ASTIGMATISMO MIOPICO COMPOSTO CON VN OD 03/10- VN OS 04/10" e, di conseguenza, giudicata "non idonea" a prestare servizio presso il Corpo dei Vigili del Fuoco;

b) Verbale n. 04 del 13 settembre 2019 con cui la Commissione Accertamenti Sanitari dei Vigili del Fuoco, incaricata di accertare il possesso dei requisiti psico fisici ed attitudinali del personale, ha espresso il seguente giudizio di non idoneità nei confronti della ricorrente: "Deficit dell'acutezza visiva naturale da astigmatismo miopico composto con VN OD 03/10- VN OS 04/10. D.M. 11/03/2008, n. 78, art. l, c 1, lettera f), punto l; psoriasi D.M. 11/03/2008, n. 78, art. I, c 2, All. B, punto 5";

- nonché per l'annullamento e/o la declaratoria di invalidità e/o di inefficacia del contratto di lavoro eventualmente stipulato dal Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e Interno - Dipartimento Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e Difesa Civile;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2020 la dott.ssa Antonella Mangia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che sussista la necessità di disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i candidati inseriti nella graduatoria afferente il concorso indicato in epigrafe, di interesse per la ricorrente, autorizzando sin d’ora la notifica per pubblici proclami attraverso la pubblicazione sul sito web dell’intimata

Amministrazione di un sunto del gravame (con le relative conclusioni), degli estremi dei provvedimenti impugnati, nonché dell'indicazione nominativa dei soggetti inseriti nella graduatoria di merito del concorso in contestazione; tale incombente dovrà essere eseguito, pena l'improcedibilità del gravame, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione ovvero dalla notificazione della presente ordinanza, a cui dovrà fare, peraltro, seguito – del pari, a pena di improcedibilità – il deposito da parte della ricorrente della prova del compimento del prescritto adempimento entro il termine perentorio di ulteriori giorni 10 (dieci) dal primo adempimento;

Ritenuto che, nelle more, sussistano giusti motivi per disporre l'accoglimento dell'istanza cautelare, atteso che – tenuto conto dell'esito della verificazione - il ricorso appare assistito, ad un sommario esame, dal prescritto fumus boni iuris;

Ritenuto, ancora, di fissare per il prosieguo la camera di consiglio dell'8 maggio 2020;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis):

- dispone gli incombenti nei sensi e nei termini di cui in motivazione;
- accoglie l'istanza cautelare nei termini di cui in motivazione;
- fissa per il prosieguo la camera di consiglio dell'8 maggio 2020.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2020 con

l'intervento dei Magistrati:

Concetta Anastasi, Presidente

Antonella Mangia, Consigliere, Estensore

Roberto Vitanza, Primo Referendario

L'ESTENSORE
Antonella Mangia

IL PRESIDENTE
Concetta Anastasi

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.